

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. VI
N. 2

REGISTRAZIONI CON RISERVA

EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI

*articolo 26 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei
Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214*

2° ELENCO

(Prima quindicina del mese di luglio 1977)

Annunziato nella seduta del 20 luglio 1977

Roma 16 luglio 1977.

Al Segretario Generale della Camera dei Deputati

In osservanza del disposto dell'articolo 26 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; mi onoro comunicare l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella prima quindicina del corrente mese.

Eguale comunicazione è fatta, in pari data, al Segretario Generale del Senato.

IL SEGRETARIO GENERALE

ELENCO DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA
EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI NELLA
PRIMA QUINDICINA DEL MESE DI LUGLIO 1977

PARTE I. — DECRETI

Decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, nn. da 3666 al 3671 e n. 3676 in data 12 marzo 1977 nonché n. 3713 in data 29 marzo 1977, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento relativi a materie della Facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1976-1977.

Allegati: Copia autentica della deliberazione delle Sezioni riunite n. 24/S.R./E del 4 luglio 1977 e relativi atti.

PARTE II. — MANDATI

Negativo.

PAGINA BIANCA

SEZIONI RIUNITE

SEGRETERIA

— X —

N. 24/S.R/E

Richiesta di registrazione con riserva dei decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, nn. da 3666 al 3671 e n. 3676 in data 12 marzo 1977 nonché n. 3713 in data 29 marzo 1977, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento relativi a materie della Facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1976-1977.

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 4 luglio 1977

Visti i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia del 12 marzo 1977, nn. 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671 e 3676, nonché del 29 marzo 1977, n. 3713, concernenti il conferimento di incarico di insegnamento per l'anno accademico 1976-1977 presso la Facoltà di medicina e chirurgia, rispettivamente, alla Prof.ssa M. Cristina Ceccherelli Fioretti per l'insegnamento di farmacologia (corso raddoppiato), al Prof. Paolo Calandra per l'insegnamento di clinica dermosifilopatica (corso raddoppiato), al Prof. Pier Francesco Borri per l'insegnamento di clinica neurologica (corso raddoppiato), al Prof. Adriano Falorni per l'insegnamento di clinica pediatrica (corso raddoppiato), al Prof. Vincenzo Lauro per l'insegnamento di clinica ostetrica e ginecologica (corso raddoppiato), al Prof. Camillo Valori per l'insegnamento di patologia speciale medica e metodologia clinica (corso raddoppiato), al Prof. Franco De Rosa per l'insegnamento di malattie infettive (corso raddoppiato) ed al Prof. Virgilio Giusti per l'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni;

vista la deliberazione n. 772, adottata nella adunanza del 21 aprile 1977, della Sezione del controllo della Corte dei conti, con la quale sono stati rifiutati il visto e la conseguente registrazione ai decreti rettorali anzidetti;

vista la nota 17 giugno 1977 prot. n. 4233 del Ministro della Pubblica istruzione con la quale viene chiesto — conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1977 — che i sette decreti emessi dal Rettore dell'Università di Perugia in data 12 marzo 1977 (numeri 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671 e 3676) e n. 3713 del 29 marzo 1977, concernenti gli incarichi di sdoppiamento della Facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1976-1977 e non ammessi al visto dalla Sezione del controllo, abbiano corso ai sensi dell'articolo 25 del testo unico di leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

udita la relazione del Consigliere Erminio Pietranera;

considerato che risulta osservata la procedura prevista dall'articolo 25, secondo comma, del citato testo unico di leggi sulla Corte dei conti per i decreti che hanno formato oggetto della deliberazione n. 772 della Sezione del controllo ed ai quali si riferisce sia la richiesta del Ministro per la Pubblica istruzione, sia la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

esaminati gli atti ai fini dell'accertamento dell'eventuale cessazione della causa del rifiuto del visto deliberato dalla Sezione del controllo;

rilevato che nella relazione del Ministro della Pubblica istruzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati riproposti argomenti già ritenuti infondati dalla Sezione medesima, e che la questione all'esame del Collegio riproduce testualmente quella già esaminata dalle Sezioni Riunite nell'adunanza del 6 aprile 1977 (deliberazione n. 23/S.R.E.) allorché venne ordinata l'ammissione al visto con riserva di un altro gruppo di provvedimenti concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento per l'anno accademico 1975-1976 presso la stessa Università;

rilevato che — secondo l'espressione letterale dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 — se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte, a Sezioni riunite, « qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva »;

ritenuto che la locuzione « cessata la causa del rifiuto », nella giurisprudenza della Corte (da ultimo, Sezioni riunite, 22-24 gennaio 1976, n. 19) è stata intesa come idonea a legittimare le Sezioni riunite non già alla formulazione di un giudizio di contenuto diverso da quello già manifestato dalla Sezione del controllo, ma all'acquisizione di un elemento non solo di natura oggettiva ma anche, quanto ad ordine temporale di produzione, successivo, rispetto alla pronuncia ricusatoria, e capace di far venire meno le ragioni della precedente denegazione di visto;

ritenuto che nel procedimento non contenzioso che ai sensi del citato articolo 25 si istaura, davanti alle Sezioni riunite, non riconducibile sotto gli schemi processuali dell'appello o della revocazione, né sotto quello, più generale, del riesame, non assume rilevanza la rappresentazione di situazioni e di argomenti già vagliati dalla Sezione del controllo, oppure aventi il carattere della novità, ma non anche quello della sopravvenienza;

ritenuto che dagli atti non emergono elementi idonei — nel senso ora precisato — a far riconoscere cessata la causa del rifiuto del visto da parte della Sezione del controllo e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del più volte citato testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, va ordinata la registrazione dei suindicati decreti rettorali e ad essi va apposto il visto con riserva, dandone comunicazione, ai sensi del successivo articolo 26 dello stesso testo unico, agli uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento, salva ogni eventuale responsabilità ministeriale, che « non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto » (articolo 27 testo unico citato).

P. Q. M.

Ordina che i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia indicati nelle premesse siano ammessi al visto con riserva ed alla conseguenziale registrazione; dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Visto :
IL PRESIDENTE
F.to E. Campbell

Per estratto dal verbale :
p. IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Barbato

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO

nell'adunanza del 21 aprile 1977

visti i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia del 12 marzo 1977 dal n. 3666 al n. 3676, nonché del 29 marzo 1977 n. 3713, concernenti, il conferimento dell'incarico di insegnamento per l'anno accademico 1976-1977 presso la Facoltà di medicina e chirurgia, rispettivamente, alla Prof.ssa Maria Cristina Ceccherelli Fioretti per l'insegnamento di Farmacologia (corso raddoppiato), al Prof. Paolo Calandra per l'insegnamento di Clinica dermosifilopatica (corso raddoppiato), al Prof. Pier Francesco Borri per l'insegnamento di Clinica neurologica (corso raddoppiato), al Prof. Adriano Falorni per l'insegnamento di Clinica pediatrica (corso raddoppiato), al Prof. Vincenzo Lauro per l'insegnamento di Clinica ostetrica e ginecologica (corso raddoppiato), al Prof. Camillo Valori per l'insegnamento di Patologia speciale medica e metodologia clinica (corso raddoppiato), al Prof. Enrico De Grandis per l'insegnamento di Clinica odontoiatrica (corso raddoppiato), al Prof. Costantino Simoncelli per l'insegnamento di Clinica otorinolaringoiatrica (corso raddoppiato), al Prof. Salvatore Daniele per l'insegnamento di Clinica oculistica (corso raddoppiato), al Prof. Valfredo Marino per l'insegnamento di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (corso raddoppiato), al Prof. Francesco De Rosa per l'insegnamento di Malattie infettive (insegnamento complementare-raddoppiato), al Prof. Virgilio Giusti per l'insegnamento di Medicina legale e delle assicurazioni (insegnamento raddoppiato);

vista la nota del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia n. 12227 del 14 marzo 1977 con la quale vengono illustrati i motivi a sostegno della conseguenzialità dei provvedimenti rettoriali predetti, dei quali viene chiesta l'ammissione al visto;

vista la relazione del Consigliere capo della Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria in data 7 aprile 1977;

vista l'ordinanza del 13 aprile 1977, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione del Controllo per l'adunanza odierna e le ha deferito la pronuncia sull'ammissione al visto e conseguente registrazione dei decreti sopra indicati;

vista la nota del 13 aprile 1977 con la quale è stata data comunicazione della predetta ordinanza al Ministero della Pubblica istruzione, al Ministero del tesoro e al Rettore dell'Università degli Studi di Perugia;

visto l'articolo 24 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

udito il relatore, Consigliere Prof. Salvatore Buscema;

udito il rappresentante del Ministero della Pubblica istruzione, Vice Direttore Generale per l'Istruzione Universitaria;

non comparso il rappresentante del Ministero del tesoro;

ritenuto in

FATTO

Con la nota n. 12227 del 14 marzo 1977, pervenuta alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria il 1° aprile successivo per il tramite della locale Ragioneria Regionale dello Stato, il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia ha trasmesso, per il controllo preventivo di compe-

tenza, i seguenti dodici decreti con i quali vengono conferiti per l'anno accademico 1976-1977 incarichi di insegnamento presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia con sede di insegnamento presso l'Ente ospedaliero di Terni:

- 1) D.R. n. 3666/12.3.1977 — « Farmacologia », Prof.ssa Maria Cristina Ceccherelli Fioretti;
- 2) D.R. n. 3667/12.3.1977 — « Clinica Dermosifilopatica », Prof. Paolo Calandra;
- 3) D.R. n. 3668/12.3.1977 — « Clinica neurologica », Prof. Pier Francesco Borri;
- 4) D.R. n. 3669/12.3.1977 — « Clinica pediatrica », Prof. Adriano Falorni;
- 5) D.R. n. 3670/12.3.1977 — « Clinica ostetrica e ginecologica », Prof. Vincenzo Lauro;
- 6) D.R. n. 3671/12.3.1977 — « Patologia speciale medica e metodologia clinica », Prof. Camillo Valori;
- 7) D.R. n. 3672/12.3.1977 — « Clinica odontoiatrica », Prof. Enrico De Grandis;
- 8) D.R. n. 3673/12.3.1977 — « Clinica otorinolaringoiatrica », Prof. Costantino Simoncelli;
- 9) D.R. n. 3674/12.3.1977 — « Clinica oculistica », Prof. Salvatore Daniele;
- 10) D.R. n. 3675/12.3.1977 — « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica », Prof. Valfredo Marino;
- 11) D.R. n. 3676/12.3.1977 — « Malattie infettive », Prof. Franco De Rosa;
- 12) D.R. n. 3713/29.3.1977 — « Medicina legale e delle assicurazioni », Prof. Virgilio Giusti.

I primi dieci provvedimenti e il dodicesimo di quelli sopraelencati sostanzialmente prorogano per l'anno accademico 1976-1977 lo sdoppiamento degli insegnamenti, presso l'Ente ospedaliero di Terni, delle materie fondamentali per il 2° e 3° biennio del corso di laurea in Medicina e Chirurgia con l'aggiunta dell'insegnamento di Malattie infettive (undicesimo di quelli sopra indicati).

Per gli incarichi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 12, ai relativi decreti concernenti il precedente anno accademico 1975-1976, la Sezione del controllo con delibera n. 708 del 22 luglio 1976, ricusò il visto e conseguente registrazione.

Con tale delibera veniva, altresì, ricusato il visto ad altri tre decreti rettoriali concernenti incarichi di insegnamento (per corsi raddoppiati) per l'anno accademico 1975-1976 e cioè:

- 1) al Prof. Lamberto Briziarelli per « Igiene »;
- 2) al Prof. Luigi Moggi per « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica »;
- 3) al Prof. Fausto Grignani per « Clinica medica generale e terapia medica »;

Con la nota sopracitata del 14 marzo 1977, il Rettore dell'Università di Perugia ha fatto presente che per questi tre insegnamenti non è stata disposta la proroga in quanto nei precedenti decreti di incarico per l'anno accademico 1975-1976 è contenuto il trasferimento, su queste materie sdoppiate a Terni, della stabilizzazione di cui i medesimi docenti erano già in godimento.

Per le materie sopra indicate dal n. 7 al n. 10 e riguardanti:

- 1) « Clinica odontoiatrica », Prof. Enrico De Grandis;
- 2) « Clinica otorinolaringoiatrica », Prof. Costantino Simoncelli;
- 3) « Clinica oculistica », Prof. Salvatore Daniele;
- 4) « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica », Prof. Benedetto Tristano (al quale è subentrato il Prof. Valfredo Marino per l'anno accademico 1976-1977)

non vi è stata, per l'anno accademico 1975-1976, pronuncia della Sezione del controllo ed i relativi decreti — non essendo stati compresi nella deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 1976 — non sono stati presi in esame dalle Sezioni Riunite della Corte nell'adunanza del 6 aprile 1977 e sono stati, pertanto, da queste restituiti alla competente Delegazione regionale della Corte dei conti di Perugia, per essere sottoposti all'esame di questa Sezione;

L'incarico di insegnamento « Malattie infettive » (di cui al n. 11), materia complementare, viene conferito soltanto dall'anno accademico 1976-1977.

I decreti, per i quali la Sezione del controllo aveva negato il visto e conseguente registrazione con delibera n. 708 del 22 luglio 1976, sono stati dalle Sezioni Riunite ammessi al visto e conseguente registrazione con riserva nell'adunanza del 6 aprile u.s., a seguito della richiesta del Ministro della Pubblica istruzione su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Con la nota sopra citata, il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia ha fatto presente di ritenere che i provvedimenti in esame — concernenti incarichi di insegnamento per l'anno accademico 1976-1977 presso l'Ente ospedaliero di Terni — rivestono carattere di continuità rispetto a quelli analoghi dell'anno precedente per i quali il Consiglio dei Ministri ha chiesto ed ottenuto il visto e registrazione con riserva. Ha inoltre, evidenziato:

che per il conferimento degli incarichi citati è stato concesso il nulla-osta da parte del Ministero della Pubblica istruzione con note n. 3882 del 20 ottobre 1976 e 6282 del 9 novembre 1976;

che l'emissione dei provvedimenti è conseguenziale agli analoghi atti relativi all'anno accademico precedente per i quali è stato attivato il procedimento del controllo a conclusione del quale è stata disposta l'ammissione al visto con riserva;

che l'eventuale disattivazione degli insegnamenti comporterebbe la responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dell'Ente ospedaliero di Terni per inadempienza in ordine alla Convenzione — che sta a base dei provvedimenti sia dell'anno accademico 1975-1976 sia del corrente anno accademico 1976-1977 — in quanto stipulata per consentire la necessaria connessa utilizzazione di reparti clinici;

che solo in data recente (21 febbraio 1977) l'Università è venuta a conoscenza che la deliberazione del Consiglio dei Ministri — adottata peraltro fin dal 19 novembre 1976 — è riferita sotto un profilo meramente formale ai provvedimenti « concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento relativo a materie della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 1975-1976 », mentre la continuità didattica e l'osservanza della Convenzione non consentivano di determinare soluzione di continuità nell'attività sia didattica e scientifica sia assistenziale dei docenti designati.

La competente Delegazione, esaminati gli atti per quanto attiene il profilo generale, ha riscontrato che gli stessi appaiono conformi a legge, fatto salvo, ovviamente, l'aspetto relativo al dislocamento dell'insegnamento in altra sede, situazione di fatto identica a quella già riconosciuta non conforme a legge, per quanto riguarda l'anno accademico precedente, dalla Sezione del controllo.

Anche la innovazione relativa all'insegnamento di materia complementare è stata riscontrata conforme alle regole che disciplinano la retribuità delle stesse. Infatti, nonostante la attivazione mediante raddoppio di un'altra materia, è rispettato il limite massimo degli incarichi retribuibili previsto dall'articolo 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Inoltre la Facoltà stessa ha motivato le esigenze didattiche che giustificano la proroga degli sdoppiamenti anche in relazione al numero degli studenti (articolo 9, ultimo comma, della legge 62/24 febbraio 1967).

Esposti come sopra i dati generali della questione, ad avviso della Delegazione rimaneva da risolvere se fosse condivisibile o meno la tesi dell'Università secondo cui, pur vertendosi nella medesima situazione di fatto dell'anno precedente, i decreti di proroga dell'insegnamento potrebbero essere esaminati e, se ritenuti legittimi sotto gli altri profili di carattere generale, ammessi al visto ordinario, stante la loro consequenzialità rispetto a quelli dell'anno accademico precedente ammessi al visto, sia pure con riserva. Tale tesi si basa sul principio di carattere generale secondo il quale il visto con riserva intervenuto, per un determinato provvedimento, porta all'effetto che debba darsi corso, in via ordinaria, agli atti consequenziali con i quali vengono ad esplicarsi quelli effetti che siano legati al provvedimento registrato con riserva da un rapporto di diretta e necessaria causalità.

Ha considerato la Delegazione che il vizio di illegittimità, che non consenti di ammettere al visto ordinario i decreti relativi all'anno precedente, fu determinato dalla violazione della norma contenuta nel 3° comma dell'articolo 10 del decreto legge n. 580 dell'1 ottobre 1973, convertito con modificazioni nella legge, 30 novembre 1973, n. 766, che pone il divieto di istituzione di nuovi

corsi di insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati in sede diversa da quella dell'Ateneo. Fatta conseguire, mediante l'ammissione al visto con riserva, l'efficacia dei provvedimenti che implicitamente, attraverso lo sdoppiamento ed il richiamo alla convenzione stipulata con l'Ente ospedaliero di Terni, avevano sancito la iniziativa di dislocare fuori sede l'insegnamento del 2° e 3° biennio di cui trattasi, potrebbe ritenersi che siffatta efficacia permanga fino a quando sussistono i presupposti obiettivi e subiettivi richiesti per lo sdoppiamento. Ossia, sulla base delle statuizioni contenute nei decreti registrati con riserva, potrebbe dedursi che, mentre la parte relativa al conferimento dell'incarico ha durata annuale, quella relativa allo sdoppiamento preceduto dalla convenzione con l'Ente ospedaliero di Terni dovrebbe considerarsi sottoposta a condizione risolutiva fino a quando sussistano i relativi presupposti.

Siffatta situazione giuridica già si verifica per quei docenti muniti di stabilizzazione e ben si sarebbe potuta anche verificare per gli altri professori ove nell'anno precedente avessero posseduto lo stesso *status* di stabilizzato.

Poiché il Rettore ha già sufficientemente fatto conoscere l'avviso dell'Amministrazione in ordine alla situazione giuridica dei provvedimenti in esame, il Consigliere Capo della Delegazione ha ritenuto di dover segnalare al Presidente della Corte dei conti l'opportunità che venisse deferito l'esame dei provvedimenti comportanti la detta questione alla Sezione del controllo ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Con ordinanza in data 13 aprile 1977, il Presidente della Corte dei conti ha pertanto convocato la Sezione del controllo per l'odierna adunanza.

Detta ordinanza, con nota n. 2136 del 13 aprile 1977 è stata, dalla Segreteria della Sezione, portata a conoscenza del Ministero della Pubblica istruzione, dell'Università degli Studi di Perugia, del Ministero del tesoro — Gabinetto — e del Ministero del tesoro — Ragioneria Generale dello Stato.

Nell'odierna adunanza, il rappresentante del Ministero della Pubblica istruzione ha insistito per la registrazione dei provvedimenti in esame per i seguenti motivi:

a) i provvedimenti relativi ai dodici incarichi di insegnamento sdoppiati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Ente ospedaliero di Terni per l'anno accademico 1976-1977 si inquadrano nel più vasto contesto costituito dalla esistenza della convenzione fra l'Università di Perugia e l'Ente ospedaliero, nonché dal fatto che per tre insegnamenti è già intervenuta la stabilizzazione degli incarichi;

b) i presupposti dei decreti in esame sono analoghi a quelli dei provvedimenti relativi all'anno accademico precedente registrati con riserva;

c) la registrazione con riserva copre la legittimità di detti presupposti, sicché i provvedimenti all'odierno esame della Sezione debbono considerarsi consequenziali.

Per più ampie considerazioni, il rappresentante del Ministero della Pubblica istruzione ha fatto richiamo alla memoria presentata, per suo tramite, dal Rettore dell'Università di Perugia.

In tale memoria sono particolarmente posti in evidenza:

1) la continuità dell'insegnamento; infatti gli studenti frequentanti i corsi raddoppiati in Terni stanno ormai fruttuosamente svolgendo studi con docenti che li seguono da vicino e quindi con innegabili vantaggi per l'insegnamento e per la preparazione dei discendenti medesimi, i quali ritengono ormai certa la prosecuzione dell'esperienza ternana;

2) la continuità della ricerca; infatti, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, ai sensi della vigente Convenzione con l'Ospedale di Terni, ha attribuito somme di dotazione ordinaria e per ricerche scientifiche ai corsi raddoppiati, per il tramite degli unici Istituti scientifici esistenti in Perugia delle stesse discipline, per un importo complessivo di lire 61.066.800 per l'anno accademico 1975-1976; con tali fondi sono state acquistate apparecchiature e iniziate ricerche scientifiche che sarebbe dannoso dover interrompere;

3) la continuità dell'attività assistenziale; infatti, questa attività costituisce supporto indispensabile per l'attività didattica e di ricerca nella Facoltà di Medicina e chirurgia e risulta avvantaggiata anche sotto il profilo qualitativo, portando i medici universitari il frutto di studi avanzati nel campo della diagnostica e della cura degli ammalati;

4) la necessità di raddoppiare i corsi di insegnamento, riconosciuta sia dagli organi dell'Università che dal Ministero della Pubblica istruzione, richiede inevitabilmente, per la preparazione degli studenti, l'utilizzazione delle strutture didattiche e assistenziali esistenti o all'uopo predisposte presso l'Ospedale civile « S. Maria » di Terni, essendo ormai saturo il locale Ospedale perugino e non essendovi nella Regione altro Ospedale con strutture adeguate;

5) l'emissione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di insegnamento in esame per l'anno accademico 1976-1977 deve ritenersi un atto dovuto di continuità nel rispetto del perseguimento dei fini istituzionali dell'Università, di fronte alla necessità della continuità di attività didattica, di ricerca scientifica e di attività assistenziale;

6) la consequenzialità dei provvedimenti in esame rispetto a quelli relativi all'anno accademico precedente registrati con riserva; in proposito viene considerato che i decreti dell'anno accademico 1975-1976 hanno un duplice contenuto sotto un profilo logico e giuridico: essi, oltre alla nomina dei docenti, hanno altresì provveduto ad autorizzare lo svolgimento di attività didattico-scientifica presso l'Ospedale di Terni; ne consegue che la registrazione con riserva ha investito i decreti stessi sia nel contenuto loro proprio, sia nel contenuto volto ad autorizzare lo svolgimento dei corsi in Terni; e sotto questo secondo aspetto i provvedimenti in esame si presentano come meri atti confermativi dei precedenti ed addirittura dovuti in quanto, una volta autorizzato lo svolgimento dell'attività didattica in Terni, questa si presenta inevitabilmente con il carattere della continuità.

Considerato in

DIRITTO

Ai fini della pronuncia di competenza della Sezione, gli incarichi d'insegnamento della Facoltà di Medicina e chirurgia della Università di Perugia, per corsi raddoppiati presso l'Ente ospedaliero di Terni, vanno distinti in quattro gruppi:

1) nel primo gruppo sono compresi gli insegnamenti per i quali i professori interessati hanno ottenuto il trasferimento della stabilizzazione contestualmente all'incarico per l'anno accademico 1975-1976 (Prof. Lamberto Briziarelli per « Igiene », Prof. Luigi Moggi per « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica », Prof. Fausto Grignani per « Clinica medica generale e terapia fisica »).

Per tali insegnamenti non vi sono nuovi provvedimenti da sottoporre al controllo, in quanto la stabilizzazione degli incarichi, contenuta nei decreti di conferimento d'incarico per l'anno accademico 1975-1976 registrati con riserva, deve ritenersi operante a tempo indeterminato e più precisamente fino all'entrata in vigore delle norme sulla riforma universitaria; ciò, ovviamente, non fa venir meno ogni eventuale responsabilità sia dei soggetti che concorsero alla formazione dei provvedimenti e sia del ministro proponente lo « iussum » di ammissione al visto con riserva, che ha reso possibile l'esecuzione dei medesimi nonostante la riconosciuta illegittimità da parte di questa Sezione.

2) nel secondo gruppo sono compresi gli insegnamenti per i cui incarichi, rispetto all'anno accademico 1975-1976, i provvedimenti relativi non sono stati sottoposti alla pronuncia della Sezione e non risultano fra quelli registrati con riserva.

Al riguardo la Sezione ritiene di non potere ancora emettere pronuncia alcuna sui decreti di conferimento d'incarico per l'anno accademico 1976-1977 fino a quando non sia emessa la pronuncia sulla legittimità dei provvedimenti relativi al conferimento degli incarichi per il precedente anno accademico 1975-1976.

Questi ultimi, invero, erano stati, dal Rettore dell'Università di Perugia, trasmessi alle Sezioni riunite unitamente ai dieci decreti che avevano formato oggetto della deliberazione n. 708 di questa Sezione, trattandosi della medesima questione.

Le Sezioni riunite, nell'adunanza del 6 aprile 1977, non hanno potuto prendere in esame la richiesta dell'Università di Perugia, di estendere la pronuncia anche a tali provvedimenti, in quanto, pur riflettendo la stessa questione, non erano stati essi presi in considerazione dal Ministro per la Pubblica istruzione e dal Consiglio dei Ministri;

3) nel terzo gruppo sono compresi gli insegnamenti per i cui incarichi, rispetto all'anno accademico 1975-1976, sono intervenuti: la deliberazione di ricusazione del visto da parte della Sezione del controllo, la richiesta del Ministro per la Pubblica istruzione e la deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 25 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite di ammissione al visto con riserva.

I decreti di questo gruppo per i quali la Sezione deve emettere la sua pronuncia sul visto e conseguente registrazione sono:

- 1) D.R. n. 3666 del 12-3-1977 per l'incarico di « Farmacologia » alla Prof.ssa M. Cristina Ceccherelli Fioretti;
- 2) D.R. n. 3667 del 12-3-1977 per l'incarico di « Clinica dermosifilopatica » al Prof. Paolo Calandra;
- 3) D.R. n. 3668 del 12-3-1977 per l'incarico di « Clinica neurologica » al Prof. Francesco Borri;
- 4) D.R. n. 3669 del 12-3-1977 per l'incarico di « Clinica pediatrica » al Prof. Adriano Falorni;
- 5) D.R. n. 3670 del 12-3-1977 per l'incarico di « Clinica ostetrica e ginecologica » al Prof. Vincenzo Lauro;
- 6) D.R. n. 3671 del 12-3-1977 per l'incarico di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » al Prof. Camillo Valori;
- 7) D.R. n. 3713 del 29 marzo 1977 per l'incarico di « Medicina legale e delle assicurazioni » al Prof. Virgilio Giusti.

Per questo gruppo di decreti è stata chiesta la registrazione per il carattere di consequenzialità, in essi insito, rispetto ai provvedimenti per i quali è già intervenuta la registrazione con riserva. I motivi addotti a sostegno di questa tesi non sono dalla Sezione ritenuti fondati. Infatti, la consequenzialità può essere riconosciuta soltanto nei casi in cui gli atti emessi in connessione di altri registrati con riserva costituiscano mera esecuzione dei primi — come, ad esempio, un titolo di spesa emesso in esecuzione di un atto di impegno vistato con riserva — ovvero ne rappresentino lo sviluppo necessario e naturale degli effetti.

Nel caso in esame tale situazione giuridica non si verifica, in quanto:

- a) i decreti per i quali è intervenuta la registrazione con riserva avevano una efficacia limitata nel tempo, cioè fino al 31 ottobre 1976, data di scadenza dell'anno accademico 1975-1976;
- b) dopo tale data tutti gli organi competenti — in assenza di una diversa volontà legislativa — avevano il dovere giuridico di non riprodurre gli effetti di una situazione che era ed è rimasta illegittima anche dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
- c) la volontà politica di far eseguire i provvedimenti, nonostante la riconosciuta illegittimità, non può avere effetto che nei confronti dei provvedimenti da essa espressamente investiti;
- d) poiché la deliberazione del Consiglio dei Ministri comporta l'assunzione di una responsabilità politica — cui si può aggiungere una eventuale responsabilità amministrativa, in ordine all'esecuzione dell'atto riconosciuto illegittimo, a suo tempo — non si possono far discendere dalla deliberazione stessa effetti non espressamente voluti;
- e) la presenza, per ciò che concerne i decreti registrati con riserva, di tre insegnamenti stabilizzati non può essere invocata a sostegno della legittimità o della consequenzialità dei provvedimenti in esame, in quanto per essi permane la illegittimità che può essere eliminata in qualsiasi momento (e lo dovrebbe nell'ipotesi che per tutti gli altri decreti non intervengano cause giuridiche idonee a farne conseguire l'efficacia) mediante il trasferimento degli interessati nella sede di Perugia, almeno finché permangono i requisiti obiettivi dello sdoppiamento.

Mancando il requisito della consequenzialità dei decreti in esame, rispetto a quelli concernenti gli incarichi sdoppiati per il precedente anno accademico 1975-1976, essi non possono essere ammessi al visto e conseguente registrazione per i medesimi motivi contenuti nella deliberazione n. 708 del 22 luglio 1976 di questa Sezione;

4) Nel quarto gruppo sono compresi gli insegnamenti il cui incarico viene conferito per la prima volta nell'anno accademico 1976-1977.

Rispetto a questo gruppo, in data odierna viene sottoposto al visto soltanto il decreto riguardante il conferimento dell'incarico di « Malattie infettive » al Prof. Francesco De Rosa.

Questo provvedimento presenta gli stessi vizi di legittimità che hanno condotto alla ricusazione del visto ai decreti indicati nella deliberazione n. 708 del 22 luglio 1976 di questa Sezione.

In aggiunta ai motivi posti a sostegno della precedente pronuncia, ora richiamata, va solo affermato che, trattandosi di materia complementare, la sua attivazione nella sede di Terni — restando fermo il limite di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per la intera Facoltà di Medicina e chirurgia — farebbe venir meno una materia ai fini della scelta cui hanno diritto gli studenti della sede di Perugia.

Pertanto, neanche questo decreto può essere ammesso al visto.

P. Q. M.

Ricusa il visto e la conseguente registrazione ai seguenti decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia:

- 1) D.R. n. 3666/12.3.1977 — « Farmacologia », Prof.ssa Maria Cristina Ceccherelli Fioretti;
- 2) D.R. n. 3667/12.3.1977 — « Clinica dermosifilopatica », Prof. Paolo Calandra;
- 3) D.R. n. 3668/12.3.1977 — « Clinica neurologica », Prof. Pier Francesco Borri;
- 4) D.R. n. 3669/12.3.1977 — « Clinica pediatrica », Prof. Adriano Falorni;
- 5) D.R. n. 3670/12.3.1977 — « Clinica ostetrica e ginecologica », Prof. Vincenzo Lauro;
- 6) D.R. n. 3671/12.3.1977 — « Patologia speciale medica e metodologia clinica », Prof. Camillo Valori;
- 7) D.R. n. 3713/29.3.1977 — « Medicina legale delle assicurazioni », Prof. Virgilio Giusti;

nonché al

- 8) D.R. n. 3676/12.3.1977 — « Malattie infettive », Prof. Franco De Rosa;

rinvia l'esame e la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione dei seguenti altri decreti del Rettore dell'Università di Perugia:

- 1) D.R. n. 3672/12.3.1977 — « Clinica odontoiatrica », Prof. Enrico De Grandis;
- 2) D.R. n. 3673/12.3.1977 — « Clinica otorinolaringoiatrica », Prof. Costantino Simoncelli;
- 3) D.R. n. 3674/12.3.1977 — « Clinica oculistica », Prof. Salvatore Daniele;
- 4) D.R. n. 3675/12.3.1977 — « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica », Prof. Valfredo Marino

che dovranno essere assoggettati al controllo unitamente ai provvedimenti dei quali dispongono la proroga.

IL RELATORE
F.to S. Buscema

IL PRESIDENTE
F.to E. Campbell

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Div. II

OGGETTO: *Decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia dal n. 3666 al n. 3676 in data 12 marzo 1977 e n. 3713 in data 29 marzo 1977, concernenti il conferimento per l'anno accademico 1976-1977, di incarichi d'insegnamento presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di quella Università per materie raddoppiate.*

Con ministeriale n. 574 del 24 febbraio 1975, è stata consentita l'attivazione di sedici incarichi sdoppiati di insegnamenti fondamentali presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Perugia, allo scopo di venire incontro alle esigenze della Facoltà stessa.

Con successiva ministeriale del 16 dicembre 1975 è stato precisato che gli incarichi sdoppiati sono stati concessi per venire incontro alle necessità della Facoltà determinate dal progressivo aumento del numero degli studenti: con la stessa ministeriale è stato aggiunto che l'articolo 10 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, non vieta, in senso assoluto, che attività d'insegnamento necessariamente connesse con la utilizzazione di reparti clinici, si svolgano nell'ambito di strutture ospedaliere anche di sede diversa da quella dell'Ateneo, ove ciò sia determinato dall'impossibilità di provvedervi altrimenti: in tal caso, ovviamente, le attività stesse vanno imputate ad ogni effetto, all'unica struttura universitaria avente sede in Perugia.

Per l'anno accademico 1975-1976 la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Perugia ha proposto il conferimento dei suddetti incarichi sdoppiati ai docenti prescelti sulla base della graduatoria di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 580, e questo Ministero ha emesso i relativi nulla-osta di competenza.

Senonché la delegazione regionale per l'Umbria della Corte dei conti ha restituito al Rettore non registrati i decreti rettorali di conferimento degli incarichi stessi, ravvisando in tali decreti una violazione al disposto del predetto articolo 10 del decreto legge n. 580.

Analoga delibera ha formulato la Sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 22 luglio 1976.

Con ministeriale n. 4478 dell'11 settembre 1976 (allegato 1) è stata interessata della questione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nella riunione del 19 novembre 1976, ha deliberato che debbano aver corso i ricordati decreti rettorali, riferentisi all'anno accademico 1975-1976 (allegato 2).

Con nota del 18 marzo 1977, indirizzata al Presidente della Corte dei conti, questo Ministero ha pregato la Corte stessa di deliberare a sezioni riunite, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti in merito ai decreti rettorali in parola.

Dalla nota della Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria del 7 aprile 1977 (allegato 3), si desume che la delegazione stessa ha rimesso alla sezione di controllo della Corte centrale anche i decreti del Rettore dell'Università di Perugia di conferimento ai relativi docenti, per l'anno accademico 1976-1977, degli incarichi d'insegnamento, sdoppiati di quella Facoltà di Medicina e chirurgia, dei quali sopra si è detto.

Non è ancora qui pervenuta la delibera della sezione di controllo della Corte dei conti.

Deve, tuttavia, ritenersi che, una volta intervenuta la registrazione con riserva degli incarichi sdoppiati per l'anno accademico 1975-1976, si vengano a consolidare gli sdoppiamenti stessi, della cui sussistenza si è venuta gradualmente riconoscendo la necessità.

Definitivamente acquisita, quindi, a seguito della registrazione con riserva, tale situazione di raddoppio, ne discende che l'efficacia dei decreti rettorali dell'anno accademico 1975-1976 così registrati, deve permanere fino a quando sussistano i presupposti obiettivi che hanno indotto ad attivare gli sdoppiamenti: mentre, cioè, per la parte relativa al conferimento dei singoli incarichi — se non stabilizzati — l'efficacia della registrazione ha validità annuale, per la parte, invece, che riguarda gli sdoppiamenti in sé, l'efficacia stessa mantiene tutta la validità fino a quando permangano i presupposti sopra. Gli sdoppiamenti, pertanto, dovrebbero continuare ad essere attivati sino a che sia comprovato il perdurare delle necessità per le quali gli stessi sono stati concessi.

Sembrirebbe quindi che per i decreti rettorali di cui all'oggetto relativi all'anno accademico 1976-1977 debba chiedersi, da parte del Consiglio dei Ministri, la registrazione con riserva ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

- 1) ministeriale n. 4478 dell'11 settembre 1976;
- 2) estratto delibera Consiglio dei Ministri del 19 novembre 1976;
- 3) delibera Corte dei conti Perugia n. 1255 del 7 aprile 1977.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO GIURIDICO E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Riunione del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1977 sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Omissis

Su proposta del Ministro della Pubblica istruzione;
si approva

Omissis

« Il Consiglio dei Ministri, sentita la relazione del Ministro della Pubblica istruzione, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che debbono aver corso i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, numeri da 3666 al 3671 e n. 3676 in data 12 marzo 1977 nonché n. 3713 in data 29 marzo 1977, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento relativi a materie della Facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1976-1977 ».

Omissis

IL PRESIDENTE
F.to Andreotti

IL SEGRETARIO
F.to Evangelisti

Per estratto conforme al verbale delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 2 giugno 1977.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Div. II - Pos. 23 B

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
Via Baiamonti

ROMA

Roma, 17 giugno 1977.

Prot. n. 4233

OGGETTO: *Incarichi d'insegnamento - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Perugia - Anno accademico 1976-1977.*

Con il promemoria di cui all'allegato 1 questo Ministero ha pregato la Presidenza del Consiglio dei Ministri di inserire all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio stesso la questione relativa alla richiesta di registrazione con riserva — ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti — dei decreti dal numero 3666 al n. 3676 emessi dal Rettore dell'Università di Perugia in data 12 marzo 1977 e n. 3713 in data 29 marzo 1977, concernenti gli incarichi di sdoppiamento della Facoltà di Medicina e chirurgia per l'anno accademico 1976-1977, decreti non ammessi alla registrazione dalla Delegazione della Corte dei conti per l'Umbria e dalla Sezione di controllo della Corte stessa.

Nella riunione del 13 maggio 1977 (ved. verbale allegato pag. 16) il Consiglio dei Ministri ha deliberato che debbano aver corso ai sensi dell'articolo 25 già citato i decreti rettorali dal n. 3666 al n. 3671 e n. 3676 in data 12 marzo 1977 nonché n. 3713 in data 29 marzo 1977.

Si prega pertanto codesta Corte di deliberare a sezioni riunite, per quanto di competenza — ai sensi del ricordato articolo 25, in merito agli 8 decreti rettorali in parola.

Si resta in attesa di cortesì notizie al riguardo.

IL MINISTRO
F.to Malfatti

ELENCO ALLEGATI:

- 1) promemoria per richiesta registrazione con riserva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2) verbale riunione Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1977;
- 3) decreti originali del Rettore dell'Università di Perugia dal n. 3666 al 3671 e n. 3676 in data 12 marzo 1977 e n. 3713 in data 29 marzo 1977, con copie ed allegati.